

Circolare n°: 05/2020

Oggetto: *Agevolazioni per l'efficientamento energetico e la tutela ambientale*

Sommario: la Regione del Veneto ha approvato il nuovo bando a valere sul POR FESR Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, con priorità alle tecnologie ad alta efficienza".

Contenuto: _____

Il bando è finalizzato ad incentivare le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici, l'installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l'utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici.

Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e le modalità di ammissione agli incentivi.

Indice: _____

- P.1 ————— BENEFICIARI
- P.2 ————— PROGETTI AMMISSIBILI
- P.3 ————— SPESE FINANZIABILI
- P.4 ————— AGEVOLAZIONE
- P.5 ————— CRITERI DI VALUTAZIONE
- P.6 ————— ITER DI PRESENTAZIONE

BENEFICIARI: _____

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in possesso dei seguenti requisiti **al momento di presentazione della domanda**

- Essere regolarmente iscritte come “Attive” al Registro delle Imprese e, nel caso delle imprese artigiane all’Albo Imprese Artigiane, alla data del 15 aprile 2019;
- Esercitare un’attività economica primaria e/o secondaria rientrante nelle sezioni B-C-E-F-G-H-I-J-M-N-Q-R-S della classificazione Ateco 2007;
- Avere l’unità operativa in cui realizza il progetto in Veneto come risultante da visura camerale;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- Non essere considerata impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014;
- Osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- Possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione del progetto;
- Essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 L.R. 16/2018.

Le imprese devono, inoltre, **aver completato la Fase 1** finalizzata a:

- Quantificare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
- Individuare opportunità di risparmio energetico per l’unità operativa oggetto dell’intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023;
- Quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua;
- Quantificare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, raggiungibili alla

conclusione del progetto per l'unità operativa oggetto dell'intervento. I valori devono essere calcolati su base annua.

PROGETTI AMMISSIBILI: _____

Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:

- **Fase 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica.**

Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016 e fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando tuttavia sono considerate ammissibili le spese per le diagnosi eseguite a partire dal 1° gennaio 2019.

- **Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti** sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla Fase 1, tramite:
 - a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
 - b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
 - c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori "Energy intensive", al settore commerciale e al settore turistico);
 - d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell'energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi;
 - e) interventi definiti di tipo "soft" (quali, ad esempio, l'installazione di impianti di sensoristica, di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la

realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori, ecc.)

f) interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi). Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili;

g) sostituzione degli apparecchi illuminanti (per interni ed esterni) ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di presenza e/o prossimità, fotocellule, timer, ecc.);

h) installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all'autoconsumo, cioè destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'impresa nell'unità operativa oggetto dell'intervento. **Tali interventi sono ammissibili solamente nell'ambito di un progetto di efficientamento energetico che comprenda anche uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere da a) a g) e che comporti, con esclusivo riferimento ai suddetti interventi di cui alle lettere da a) a g), un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh. Pertanto, gli interventi di cui alla presente lettera h) non concorrono al computo del risparmio energetico conseguibile** utile ai fini della graduatoria. Il sopracitato requisito di autoconsumo sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

- **Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti** previsti nella Fase 1, attraverso, alternativamente:
 - o relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
 - o diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs. n.102 del 2014.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2 e non oltre la data di conclusione del progetto.

Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica INTERVENTI CHE COMPORTINO COMPLESSIVAMENTE UN RISPARMIO MAGGIORE O UGUALE AL 9% DEL FABBISOGNO ANNUO DI ENERGIA ANTE INTERVENTO ESPRESSO IN KWH.

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere CONCLUSO ED OPERATIVO ENTRO il termine perentorio del 10 MAGGIO 2022.

Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione.

SPESE AMMISSIBILI:

Sono ammissibili i **progetti di investimento del valore minimo di € 80.000,00** per spese **SOSTENUTE E PAGATE TRA LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ed il 10 MAGGIO 2022** e relative a:

- a) costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento; le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
- b) costi relativi a lavori edilizi e impiantistici, anche per la produzione di energia da fonte rinnovabile, strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00;
- c) spese tecniche per le diagnosi energetiche nel limite massimo di euro 5.000,00 ante intervento se eseguite a partire dal 1° gennaio 2019 e quelle eseguite post intervento;
- d) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle

certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00;

- e) costi relativi alla fidejussione per l'eventuale richiesta di anticipo del contributo spettante.

AGEVOLAZIONE:

L'A agevolazione nella forma del **contributo a fondo perduto** è pari al **30%** della spesa rendicontata ammissibile:

- **nel limite massimo di euro 150.000,00** corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
- **nel limite minimo di euro 24.000,00** corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00.

Ai fini dell'agevolazione è possibile scegliere, alternativamente, tra il regime "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013) ed il regime UE n.651/2014.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti tre criteri di selezione:

- 1) **Economicità del progetto data dal rapporto tra risparmio energetico conseguibile (differenza tra fabbisogno energetico ante e post intervento) e costo del progetto.** Tale parametro sarà elemento per la formazione della **graduatoria provvisoria**;
- 2) **Attribuzione di un punteggio in base ai seguenti parametri:**
 - a. Possesso del Rating di Legalità;
 - b. Sostenibilità finanziaria del progetto e capacità operativa e amministrativa della gestione del progetto;
 - c. Quantificazione del fabbisogno energetico annuo ante e post intervento;
 - d. Possesso di certificati di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 50001 o ISO 14001);
 - e. Primalità a soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono consumo di suolo;

- f. Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente;
- g. Localizzazione dell'impresa nel Comune di Venezia

Non sono in ogni caso ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a zero relativamente ai parametri di "Capacità finanziaria" e "Capacità operativa e amministrativa".

3) Ordine cronologico di presentazione delle domande.

I progetti conservano la posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria (Criterio n.1) se, in seguito alla valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), ottengono un punteggio di almeno 5 punti (Criterio n.2). A parità di posizione nella graduatoria provvisoria, la priorità sarà assegnata al progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla CTV. A parità di economicità del progetto e di punteggio assegnato dalla CTV, è data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande (Criterio n.3)

ITER DI PRESENTAZIONE:

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma telematica SIU della Regione Veneto **dalle ore 10.00 del 15 aprile 2020 alle ore 17.00 del 10 settembre 2020.**

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan

In collaborazione con Pierpaolo Polese